



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF047

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	MODELLO EAS CON DATI "AGGIORNATI" - INVIO ENTRO IL 31/03/2017
RIFERIMENTI	ART. 30 DL 185/2008; CM RM 125/2010; RM 110/2012
CIRCOLARE DEL	14/03/2017

Sintesi: entro il prossimo 31/03/2017 gli enti associativi sono tenuti a comunicare, mediante il modello EAS, le eventuali variazioni, intervenute nel 2016, relative ai dati precedentemente comunicati.

Non tutte le variazioni comportano la necessità di presentare un modello EAS "aggiornato"; in particolare, la presentazione di un "nuovo" modello EAS non è richiesta:

- se nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" si è verificata esclusivamente una variazione dei dati indicati nei punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33;
- se le variazioni sono intervenute nelle sezioni:

- "Dati relativi all'ente", ossia riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale

- "Rappresentante legale", ossia riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente

considerato che le stesse sono già state comunicate all'Agenzia tramite il mod. AA5/6 o AA7/10

Si rammenta che l'omesso o tardivo invio della comunicazione è sanabile con la cd "remissione in bonis"

Il prossimo **31 marzo** scade il termine, da parte di enti ed associazioni senza scopo di lucro, per presentare un "nuovo" mod. EAS in caso di modifiche, relative ai dati precedentemente comunicati, avvenute nel corso del 2016. A tal fine, non tutte le variazioni di dati sono rilevanti; in presenza di alcune specifiche fattispecie, infatti, non è necessario inviare il modello EAS "aggiornato".



FINALITA' MOD. EAS: l'art. 30 DL 185/2008 ha subordinato alla comunicazione dei dati degli enti di natura associativa la **non imponibilità** ai fini **IRES** (art. 148 Tuir) ed **Iva** (art. 4 Dpr 633/72):

- dei **corrispettivi specifici** per operazioni nei confronti dei propri associati (o di quelli di altre associazioni "federate")
- delle **quote/contributi associativi** richieste a questi ultimi.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello EAS va presentato (esclusivamente in via telematica – direttamente o tramite un intermediario):


1) la prima volta: entro **60 giorni dalla data di costituzione** dell'ente

2) in seguito: alternativamente:


- entro il **31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione di dati precedentemente comunicati
- entro **60 giorni dalla perdita dei requisiti** di ente non commerciale

a pena della perdita delle agevolazioni fiscali per il periodo d'imposta in cui si è verificata l'omissione/tardività, fino al periodo in cui avviene la trasmissione.

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS	
ENTI NEO-COSTITUITI	il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione
PERDITA DEI REQUISITI QUALIFICANTI	il modello va presentato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti" (occorre barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la data dalla quale ha effetto la decadenza). 
VARIAZIONE DATI INVIATI – NUOVO MOD. EAS	Presentazione del modello EAS, compilato interamente (compresi i dati non variati), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei dati precedentemente comunicati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Qualora i **dati già comunicati** dall'ente **subiscono delle variazioni** è necessario provvedere alla presentazione di un **nuovo modello EAS**:

- ⇒ **completo di tutti i dati** richiesti
- ⇒ **inclusi** quelli che **non hanno subito variazioni**.

Esempio 1

L'associazione "Cicloamatori Nord" si è costituita il 30/09/2012; fa regolarmente presentato il mod. Eas il 20/11/2011 (nei 60 giorni).
 Nel 2016 uno state ampliate le finalità istituzionali contenute nello statuto; in tal caso:

- entro il 31/03/2017 è tenuta a presentare nuovamente il mod. Eas per segnalare la variazione intervenuta nel 2016
- in sua assenza l'associazione:
 - dovrà tassare ai fini Ires le quote associative 2016, così come le quote richieste ai soci per la partecipazione alle gare sociali svoltesi nel 2016 (cui va poi applicata l'Iva)
 - sempreché non proceda ad effettuare la remissione in bonis.

INTERMEDIARIO ABILITATO: qualora sia dato incarico ad un intermediario per l'invio telematico, trova applicazione gli ordinari criteri, dovendo l'intermediario rilasciare: l'impegno alla trasmissione telematica del modello; copia cartacea del modello inviato; copia della ricevuta che attesta la presentazione.

AMBITO SOGGETTIVO

In generale, **sono tenuti** alla presentazione del modello EAS (CM 12/2009):

- **gli enti associativi di natura privata** (con personalità giuridica o meno) che svolgono:
 - la sola attività istituzionale, ricevendo quote associative o contributi dai loro soci
 - attività commerciale
- che **intendono avvalersi delle agevolazioni tributarie**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS	
▪ Associazioni sportive dilettantistiche	▪ Società sportive dilettantistiche ex art. 90 L. 289/2002 (Srl o cooperative, senza fine di lucro)
▪ Associazioni religiose	▪ Associazioni politiche
▪ Associazioni sindacali	▪ Associazioni di promozione sociale
▪ Associazioni di categoria	▪ Associazioni di formazione extrascolastica
▪ Associazioni assistenziali	▪ Associazioni pro loco
▪ Associazioni culturali	▪ Organizzazioni di volontariato ed altri enti

SOGGETTI CON MODALITÀ DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

Gli enti associativi (CM 45/2009):

- i cui dati rilevanti ai fini fiscali siano **già in possesso di un'Amministrazione pubblica** (in generale in quanto l'ente è iscritto in un pubblico registro)
- possono procedere alla compilazione del modello secondo **modalità "semplificate"** (v. oltre).

SOGGETTI AMMESSI ALLA COMPILAZIONE "SEMPLIFICATA" DEL MODELLO	
ASSOCIAZIONE	REQUISITI
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	Riconosciute dal CONI , se tenute alla presentazione del modello in quanto svolgono attività commerciale (diverse da quelle espressamente esonerate)
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (cioè di quelle che non sono "Onlus di diritto")
Associazioni che hanno ottenuto la personalità giuridica	Iscritte nel registro tenuto dalla Prefettura/Regione/Provincia autonoma ai sensi del DPR n. 361/2000
Associazioni religiose	Riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
Movimenti e partiti politici	Tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle elezioni del Parlamento nazionale o europeo
Associazioni sindacali e di categoria	Rappresentate nel CNEL nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle citate associazioni ed istituti di patronato che svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell'art. 18, comma 2, Legge n. 152/2001
Anci	comprese le articolazioni territoriali
Associazioni riconosciute per lo svolgimento/promozione della ricerca scientifica	Individuate con DPCM, destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 14, DL n. 35/2005 (ad esempio, AIRC)
Associazioni combattentistiche e d'arma	iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono tenute alla comunicazione le **associazioni sportive** dilettantistiche che:

- ➔ **oltre all'attività sportiva riconosciuta dal Coni**
- ➔ **effettuano anche operazioni commerciali** (anche solo in via potenziale, e cioè anche se considerate non imponibili Ires/Iva in quanto i relativi corrispettivi vengano qualificati come contributo associativo).



Esempio: è obbligata al modello EAS (in presenza di variazioni) l'associazione sportiva che effettua:

- la cessione di beni (es.: vendita di materiali sportivo, di gadget, ecc.)
- o prestazioni di servizio (es.: pubblicità/sponsorizzazioni; somministrazione di alimenti e bevande) anche se nei confronti dei propri associati.

SOGGETTI ESONERATI

La comunicazione non è dovuta (pur applicandosi le agevolazioni tributarie) per i seguenti soggetti:

ENTI ASSOCIATIVI	CONDIZIONI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> iscritte nel registro del CONI che non svolgono alcuna attività commerciale <p><u>N.B.</u>: l'esonero non si estende alle "società" sportive dilettantistiche</p>
ONLUS (DLgs 460/97)	-
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (art. 6 L. 266/91)	<ul style="list-style-type: none"> che svolgono solo attività istituzionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle "marginali" di cui al DM 25/05/95 <p><u>Attività marginali</u>: vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili</p>
ASSOCIAZIONI PRO-LOCO	<p>che hanno optato per il regime agevolato ex L. 398/91</p> <p><u>N.B.</u>: se decadute dal regime L. 398, sono tenute all'invio (CM 12/2009)</p>
PATRONATI	che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
ENTI DESTINATARI DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA FISCALE	<u>Esempio</u> : fondi pensione
ENTI NON ASSOCIATIVI	CONDIZIONI
FONDAZIONI	-
ENTI PUBBLICI	
O.N.G. (riconosciute da L. 49/87)	

IPOTESI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

L'obbligo di presentazione di un nuovo mod. EAS viene meno qualora nella sezione "*Dichiarazioni del rappresentante legale*" si è verificata esclusivamente la variazione dei seguenti dati:

P.TO	DICHIARAZIONE
20	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
21	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
23	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente
24	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso
30	importi delle erogazioni liberali ricevute
31	importi dei contributi pubblici ricevuti
33	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi

ULTERIORI IPOTESI DI ESONERO

Non scatta l'obbligo del mod. EAS in caso di "variazioni" intervenute nelle sezioni (RM 125/2010):

→ "**Dati relativi all'ente**": variazioni relative ai **dati anagrafici** dell'ente non commerciale

→ "**Rappresentante legale**": variazioni relative ai dati anagrafici del **rappresentante legale**.



Nota: ciò in quanto tali informazioni sono già state comunicate all'Agenzia delle Entrate mediante:

- il mod. AA5/6: per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA
- il mod. AA7/10: per gli enti non commerciali titolari di partita IVA

compilando, rispettivamente, il quadro B "Soggetto d'imposta" e il quadro C "Rappresentante".

In assenza di tale comunicazione, scatta la specifica sanzione (€ 516), non anche l'obbligo di presentazione del mod. EAS (che non va comunque presentato).

CONSEGUENZE MANCATO INVIO MODELLO

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il mod. EAS costituisce un onere per gli enti interessati in quanto l'omessa presentazione comporta l'inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati.



CM 12/2009: "Resta inteso che **gli enti associativi interessati** dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 **non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite** con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

Le conseguenze, quindi, sono **particolarmente onerose**; infatti:

- continuando a svolgere dette attività (incasso quote sociali e vendita di beni/servizi ai soci)
- tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale

e l'ente diviene, pertanto, un **"ente commerciale"** a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili) qualsiasi attività svolta (art.149, TUIR).

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA DEL MODELLO

Come anticipato, in presenza di dati e notizie già in possesso dell'Amministrazione finanziaria:

→ **per alcune tipologie di enti associativi** (v. prospetto su riportato)

→ **sono previste modalità "semplificate"** di compilazione del modello; in particolare, per tali soggetti, nella Sezione **"Dichiarazioni del rappresentante legale"** è sufficiente fornire solo le informazioni di cui ai punti 4, 5, 6, 25 e 26, di seguito evidenziate:

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	NO
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI	NO
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	NO

P.TO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
4	L'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	va barrata la casella "SI" se esistono articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, prive o meno di autonomia tributaria
5	L'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente	va barrata la casella "SI" se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente; in tal caso si occorre specificare il proprio codice fiscale nell'apposito spazio
6	L'ente è affiliato a federazioni o gruppi	va barrata la casella "SI" se l'ente è affiliato a Federazioni/Enti di carattere nazionale (es.: CONI o Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, ecc.)

25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):

26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

P.TO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
25	Settore nel quale l'ente opera prevalentemente	va Indicato uno dei codici indicati nelle istruzioni al fine di descrivere il settore nel quale l'ente opera prevalentemente (ove l'ente operi in un settore non riconducibile a quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello più simile)
26	Specifiche attività svolte dall'ente	occorre indicare, barrando una o più caselle, le attività svolte dall'ente (se l'ente non svolge alcuna delle attività elencate, è possibile non compilare il punto)

Oltre a tali informazioni:

→ **associazioni/società sportive** (diverse da quelle esonerate): devono compilare il **punto 20**

20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente	occasionalmente	no		.00
---	--------------	-----------------	----	--	-----

P.TO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
20	L'ente percepisce proventi riferiti ad attività di sponsorizzazione o pubblicità	occorre indicare se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione/pubblicità "abitualmente" o "occasionalmente", o se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa va riportato l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

→ **associazioni con personalità giuridica**: devono barrare la casella presente nel **punto 3**

3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	NO
--	----	----

P.TO	DICHIARAZIONE	INDICAZIONE
3	L'ente ha personalità giuridica	va barrata la casella "SI" anche se il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente è stato solo richiesto e non ancora ottenuto.

ALCUNE PARTICOLARITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

In occasione della compilazione, occorre poi tenere in considerazione alcune particolarità rilevabili dalle istruzioni al modello EAS, di cui si fornisce un'esemplificazione in forma tabellare:

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2016	INVIO "NUOVO" MODELLO EAS ENTRO IL 31/03/2017	
Locazione dei locali in cui si esercita l'attività in luogo del precedente utilizzo in comodato	SI	- nel "primo" mod. EAS è stata barrata la casella "SI" al punto 19 (utilizzo locali in comodato) - nel "nuovo" modello va barrata la casella "SI" al punto 18 (utilizzo locali in locazione)
Assunzione di un amministratore come dipendente		- nel "primo" mod. EAS al punto 28 è stata barrata la casella "NO" - per variazione occorre presentare un "nuovo" modello
Nomina nuovo rappres. legale + utilizzo personale dipendente		- quanto comunicato nel punto 16 del "primo" mod. EAS (non utilizzo di personale dipendente) va modificato. - nel "nuovo" modello EAS va barrata la casella SI del punto 16.
Nomina nuovo legale rappresentante	NO	La variazione non richiede la presentazione di un "nuovo" modello EAS in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
Indirizzo sede legale		La variazione non richiede la presentazione di un "nuovo" mod. EAS in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
Entrate e dimensioni dell'ente associativo (p.ti 23 e 24)		Le variazioni non rilevano ai fini della ripresentazione del mod. EAS. <u>Esempio:</u> l'aumento/diminuzione del numero degli associati , indicata nel punto 24 del "primo" mod.EAS, non richiede l'invio di un "nuovo" EAS

<p>Attività di sponsorizzazione, pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (p.ti 20 e 21)</p> <p>Manifestazione per la raccolta fondi (p.to 33)</p>	NO	<p>Vanno comunicate le sole modifiche di tipo "qualitativo", mentre non rileva la variazione quantitativa (es: maggiori corrispettivi; maggior numero di manifestazioni; ecc.)</p> <p><u>Esempi:</u> la ripresentazione del mod. EAS al 31/03/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è dovuta: se i ricavi sono passati da 10.000 € a 15.000 € nel 2016 - è dovuta: se per la prima volta si ottengono ricavi da pubblicità/sponsorizzazione (attività non comunicata in precedenza) - è dovuta: se i ricavi pubblicitari, inizialmente considerati "occasional", nel 2016 sono diventati attività di sponsorizzazione "abituale".
<p>Ottenimento di erogazioni liberali (p.ti 30 e 31)</p>		<p>L'ottenimento di erogazioni liberali, per le quali nel "primo" mod. EAS al punto 30 era stata barrata la casella "NO" non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.</p>

REMISSIONE IN BONIS

L'omessa o tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile mediante l'istituto della cd *"remissione in bonis"* (RM 100/2012) ex DL 16/2012, permettendo così all'associazione di mantenere i benefici fiscali.

L'eventuale omesso invio del mod. EAS *"aggiornato"* al 31/03/2017 potrà essere regolarizzato:

- **entro il 30/09/2017**
- **mediante il versamento della sanzione di € 258.**

REMISSIONE IN BONIS	COMUNICAZIONE	<p>inviare la comunicazione <i>"entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile"</i>, intendendosi per tale la prima dichiarazione (Unico) il cui termine di presentazione scade successivamente al suddetto adempimento; se l'adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine di riferimento è quello <i>"di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione"</i>.</p>
	VERSAMENTO	<p>versare "contestualmente" la sanzione di € 258 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ va versata con F24 cod. tributo "8114" (RM 46/2012) riportando, quale <i>"Anno di riferimento"</i>, l'anno per il quale si effettua il versamento. ▪ non può essere compensata con crediti disponibili (ad es. credito IVA, IRES). ▪ non può essere oggetto di ravvedimento in quanto la sanzione rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici.

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio2	<p>L'Unione sportiva dilettantistica <i>"Nuovo calcio"</i>, costituita nel 2016 e riconosciuta dal CONI, ha presentato il "primo" modello EAS entro 60 gg dalla costituzione, compilando lo stesso in modalità semplificata, indicando al punto 24 un numero di associati pari a 120.</p> <p>Alla chiusura dell'esercizio 2016 l'unica variazione intervenuta riguarda il numero degli associati (aumentato a 148); in tal caso l'Associazione non è tenuta a presentare un nuovo mod. EAS (in quanto la variazione in esame non richiede obbligatoriamente l'adempimento).</p>
Esempio3	<p>L'Associazione <i>"Note in libertà"</i>, ha presentato il modello EAS compilando tutti i punti dello stesso (l'ente non ha potuto avvalersi della modalità semplificata) e comunicando al punto 19 di utilizzare, per l'esercizio dell'attività, i locali in comodato.</p>

Esempio3

Per l'utilizzo di tali locali è stato stipulato nel 2016 un contratto di locazione:

- per effetto di **tale variazione**, va presentato entro il 31/03/2017 un **nuovo modello EAS**
- nel quale riportare la seguente indicazione:

17) che l'ente utilizza locali di proprietà	SI	X	NO	
18) che l'ente utilizza locali in locazione	SI	X	NO	

oltre a riportare i dati precedentemente comunicati che non hanno subito variazioni.

Esempio4

L'Associazione "*Il salice*" costituita nel 2016 ed avente sede a Milano, via Garibaldi n. 28, ha presentato il "primo" modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione.

Si ponga che successivamente la **sede legale sia stata trasferita** in via dell'Industria n. 127 e che per **tale variazione è stato presentato il mod. AA5/6**.

Laddove nel 2016 **non si siano verificate altre variazioni** rispetto ai dati precedentemente comunicati:

- **non andrà presentato un "nuovo" mod. EAS**
- in quanto la modifica della sede legale è già stata comunicata all'Agenzia delle Entrate.

TABELLE RIEPILOGATIVE - CASISTICHE

ENTI DI NUOVA COSTITUZIONE		
Data costituzione Ente	Termine "ordinario" mod.EAS	Termine remissione in bonis
01/02/2017	02/04/2017	30/09/2017
01/03/2017	30/04/2017	30/09/2017
20/05/2017	09/07/2017	30/09/2017
10/09/2017	09/11/2017	30/09/2018
20/10/2017	19/12/2017	30/09/2018
01/12/2017	30/01/2018	30/09/2018

PERDITA DEI REQUISITI QUALIFICANTI		
Data perdita requisiti previsti	Termine "ordinario" mod.EAS	Termine remissione in bonis
01/02/2017	02/04/2017	30/09/2017
01/03/2017	30/04/2017	30/09/2017
20/05/2017	09/07/2017	30/09/2017
10/09/2017	09/11/2017	30/09/2018
20/10/2017	19/12/2017	30/09/2018
01/12/2017	30/01/2018	30/09/2018

VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI IN PRECEDENZA		
Data variazione dati dell'ente	Termine mod. EAS "aggiornato"	Termine remissione in bonis
01/02/2016	31/03/2017	30/09/2017
01/03/2016	31/03/2017	30/09/2017
20/05/2016	31/03/2017	30/09/2017
10/09/2017	31/03/2018	30/09/2018
20/10/2017	31/03/2018	30/09/2018
01/12/2017	31/03/2018	30/09/2018